



CITTA' DI QUILIANO

Località Massapè n. 21

C.A.P. 17047

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.ro 188 del Registro Deliberazioni

OGGETTO :

DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2025

L'anno duemilaventiquattro addì **ventinove** del mese di **Novembre** alle ore **15:20** in Quiliano, nella Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

	PRESENTI	ASSENTI
ISETTA NICOLA	X	
BRUZZONE TIZIANA	X	
GIUSTO SILVIA	X	
OTTONELLO NADIA	X	
SPARSO VALTERO	X	

(*) In collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 dell'11/03/2020.

Totale presenti : 5 – Totale assenti : 0

Partecipa il Vice Segretario Generale **Dott.ssa Meriardi Marika**

I L P R E S I D E N T E

Constata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERANDO che la Legge 08/06/1962, n. 604, Tab. D, art. 6 e 7, stabilisce che per il rilascio di qualsiasi certificazione anagrafica, che originariamente è soggetta all'imposta di bollo, i diritti di segreteria sono fissati in Euro 0,52, mentre la stessa Legge, alla stessa Tab. D, art. 9 norme speciali, stabilisce che *“Per i certificati ed altri atti per i quali la Legge ammette la carta non bollata, quando non si tratti di richiedenti poveri, il diritto è sempre ridotto alla metà”* e cioè Euro 0,26, non stabilendo alcuna cifra per il rimborso spese;

VISTO il comma 7 dell'art. 27 del D.L. 28/02/1983 n. 55 che fissa l'importo dei diritti di segreteria da esigere sui certificati di qualunque natura;

PREMESSO che:

- negli ultimi anni la crescita delle cause civili nel nostro paese ha comportato un notevole incremento di richieste di certificati anagrafici agli uffici demografici da parte degli avvocati ad uso “notifica atti giudiziari”;
- la richiesta di suddetti certificati avviene principalmente tramite posta elettronica ordinaria ovvero tramite posta elettronica certificata;
- attualmente l'ufficiale di anagrafe a tali richieste risponde che per poter inviare il certificato è necessario che il professionista invii una busta preaffrancata e preindirizzata, nonché Euro 0,26 per poter produrre ed inviare certificato richiesto;
- la stampa in formato .pdf e l'invio tramite posta elettronica ordinaria ovvero certificata di certificati anagrafici agli avvocati che ne facciano richiesta è assimilabile alla produzione dei certificati online e può consentire un'opportunità per ridurre i costi di gestione per la produzione e la spedizione dei certificati nonché del personale impiegato in tale attività di back office incrementando l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti dalla P.A.;
- l'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale Normativa - con la Risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016, rispondendo ad un interpello del Ministero dell'Interno, ha chiarito che i certificati anagrafici (cioè i certificati di residenza e di stato di famiglia, in quanto rilasciati in base alle risultanze dei registri anagrafici) possono beneficiare del regime di esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 115/2002, qualora ‘antecedenti’, ‘necessari’ e ‘funzionali’ ai procedimenti giurisdizionali;

DATO ATTO, altresì, che dal 3 novembre 2000, a seguito dell'abrogazione dell'art. 194 del Regio Decreto 1238/1939 ad opera del nuovo Regolamento dello Stato Civile, è prevista l'esenzione dei diritti di segreteria per i certificati di stato civile;

RICHIAMATO l'articolo 2 comma 15 della Legge n. 127/1997 nella parte in cui dispone che *“i comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono inoltre prevedere la soppressione o la riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale”*;

DATO ATTO che questa Amministrazione non versa nella situazione strutturalmente deficitaria di cui all'art. 242 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATO l'art. 10 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha abrogato l'obbligo di riparto dei diritti di segreteria riscossi dal Comune e il conseguente versamento del 10% al fondo costituito presso il Ministero dell'Interno da destinarsi ai Segretari Comunali, stabilendo che *“il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia”*;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

RICHIAMATO il Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., e in particolare:

- l'art. 3 - *“Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute”*;

- l'art. 40, comma 1 - *“Le Pubbliche Amministrazioni formano gli originali dei propri documenti (inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri) con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71”*; E gli artt. 21 e seguenti, relativi al documento informatico;

RITENUTO che al fine di incentivare l'utilizzo dei servizi online o comunque di rendere più celere la trasmissione per via telematica di certificati, sia opportuno eliminare i diritti di segreteria sui certificati anagrafici elaborati e trasmessi in modalità nativa digitale, anche in base alle seguenti considerazioni:

a) l'esiguità delle somme incassate;

b) le maggiori spese che si renderebbero necessarie per approntare strumenti per provvedere comunque all'incasso dei suddetti diritti, nonché il tempo-lavoro complessivo delle risorse umane deputate al rilascio (con l'obbligo di produrre una stampa e pretendere sempre una richiesta cartacea) e alla trasmissione dello stesso (con conseguente protocollazione anche dell'istanza trasmessa a mezzo posta e del successivo invio del cartaceo);

c) il disincentivo, per l'utenza, che l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria costituisce rispetto all'utilizzo dei sistemi di comunicazione telematica (posta elettronica o la P.E.C.) e, più in generale, dei servizi online;

RILEVATO che le richieste di certificati a mezzo email o P.E.C., qualora in esenzione dall'imposta di bollo, possano essere emesse direttamente in modalità digitale, senza alcuna stampa, con conseguente risparmio in termini di tempo e di maggiore efficienza complessiva del servizio;

PREMESSO inoltre:

- che pervengono frequentemente richieste di copie delle liste elettorali;
- che il comma 5 dell'art. 51 del T.U. delle Leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle Liste Elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, come modificato dall'art. 177, comma 5, del D.Lgs. n. 196/2003, testualmente recita: *“le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione delle discipline in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, ricerca statistica o storica o a carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso”*;
- che le copie delle Liste Elettorali vengono ora richieste quasi esclusivamente su supporto informatico e non più cartaceo, e che tale operazione comporta l'impiego delle apparecchiature informatiche comunali, del software in uso e di personale dipendente, per il tempo a ciò necessario e durante il normale orario di servizio;
- che i predetti oneri devono essere posti a carico di colui che richiede copia delle Liste Elettorali ai sensi dell'art. 43, comma 4, della Legge 27/12/1997, n. 449, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni ad individuare le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia dei diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo e l'ammontare del contributo stesso;

RITENUTO opportuno autorizzare l'Ufficio Elettorale del Comune al rilascio di copie delle liste elettorali complete, nel pieno rispetto delle norme sulla tutela della privacy e secondo le modalità di seguito specificate:

1. la richiesta dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

2. la richiesta può riguardare unicamente il rilascio di copie delle liste elettorali complete, così come risultanti dai procedimenti di gestione. E' esclusa ogni estrapolazione di dati personali e per categorie di persone;
3. la motivazione deve rifarsi esclusivamente al dettato legislativo e deve essere in ciò, attendibile e non pretestuosa;
4. i tempi di rilascio sono determinati dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale, in ragione delle scadenze prescritte per l'aggiornamento del corpo elettorale;

DATO ATTO che:

- risultano sempre più numerose le richieste di certificati storici per pratiche di varia natura quali quelle pensionistiche, di acquisto della cittadinanza italiana o di accertamento edilizio, oltre che per le ricostruzioni di alberi genealogici;
- queste richieste hanno tempi di evasione differenti a seconda della complessità della ricerca (se basata su dati di partenza più o meno completi oppure sulla consultazione dell'archivio storico cartaceo, considerato che l'informatizzazione è partita nel 1995 e che i dati inseriti nel sistema informatico sono attendibili quindi a partire da quella data), con conseguenti differenti costi di evasione;

VISTO l'Art. 13-quater del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 che testualmente recita:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è sospeso il conio da parte dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro. Il risparmio derivante dall'attuazione del presente comma è destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

2. Durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino.

3. Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi, compresi i loro concessionari, rappresentanti, mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessità di ulteriori provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all'arrotondamento di cui al comma 2 in relazione a qualunque autonomo importo monetario in euro a debito o a credito.

4. Resta impregiudicato il corso legale delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro secondo le norme ad esse applicabili.

5. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, svolge un'apposita verifica sull'impatto delle disposizioni del presente articolo sulle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e di servizi praticati ai consumatori finali e riferisce su base semestrale le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi dallo stesso rilevate nell'esercizio delle proprie attività e funzioni al Ministro dello sviluppo economico che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative.

6. Le disposizioni del presente articolo sono comunicate alla Banca centrale europea entro un mese dalla data della loro entrata in vigore e si applicano dal 1° gennaio 2018;

RITENUTO di dover adeguare gli importi secondo quanto previsto dall'art. 13-quater del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, mediante arrotondamento al multiplo di cinque centesimi più vicino, ed in particolare gli importi dovuti per i diritti fissi di segreteria, di cui alla Tabella D della Legge 08/06/1962 n. 604, pari a Euro 0,50 per i certificati in bollo e pari a Euro 0,25 per i certificati esenti da bollo;

RILEVATA altresì, la necessità di procedere alla rideterminazione delle somme riscosse a seguito del rilascio dei servizi non ricadenti all'interno delle previsione di cui alla Legge 08/06/1962 n. 604, rideterminazione che deve tener conto degli aumentati costi, conseguenti agli adeguamenti contrattuali, che si sostengono per il personale necessario all'espletamento del servizio, nonché del maggior costo delle spese gestionali per la predisposizione degli atti in forma cartacea, in virtù dell'aumento del costo della vita;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CON VOTI unanimi, favorevoli, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare le tariffe per i diritti fissi di segreteria di cui alla Tabella D della Legge 08/06/1962 n. 604 e per il rilascio dei servizi non ricadenti all'interno della citata Legge, secondo quanto contenuto nello schema, allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituiscono quelle precedentemente deliberate;
3. Di confermare la soppressione dei diritti di segreteria per il rilascio di certificati anagrafici richiesti e trasmessi in modalità nativa digitale, ovvero senza la stampa di un documento cartaceo, che non siano soggetti all'imposta di bollo.
4. Di applicare le citate tariffe a far data dal 1 gennaio 2025.

Successivamente, per l'urgenza, con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di Legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Isetta Nicola

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Merialdi Marika